

LE NORME PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DISPENSA INFORMATIVA PER I LAVORATORI Nr. 01/13

Questa dispensa informativa contiene alcune informazioni di carattere generale relative ai contenuti del Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008, che riunisce in un testo unico le esistenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro aggiornando ed integrando, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, i contenuti del Decreto Legislativo n°626/94 ora abrogato.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- ⌚ **LAVORATORE:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- ⌚ **DATORE DI LAVORO:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
- ⌚ **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.):** insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni od interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
- ⌚ **RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.):** persona, interna o esterna all'azienda, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro (a cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
- ⌚ **MEDICO COMPETENTE (M.C.):** medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti.
- ⌚ **RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.):** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

- valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
- rispetto dei principi ergonomici;
- priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
- corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
- regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- informazione e la formazione dei lavoratori, la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per l'applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge, di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.

A tale fine, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "Documento sulla Valutazione dei Rischi", basato sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l'uomo; detta *valutazione* viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La *valutazione* dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche dei Rappresentanti dei Lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.

Il Datore di Lavoro si avvale, per l'attuazione di quanto sopra esposto, della collaborazione di funzionari e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.

A tal fine essi devono:

- dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;
- consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
- vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.

Essi devono curare, altresì:

- l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza (articoli 43, 44, 45 e 46);
- l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica (articoli da 62 a 73);
- l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi, l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza (articoli da 74 a 79);
- la predisposizione degli atti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta (articoli da 38 a 42);
- l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti (articoli da 167 a 171);
- l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti "professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa (articoli da 172 a 179);
- l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:

- di contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed imminente;
- di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;
- di partecipare ai programmi di informazione, di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro relativamente alle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di cooperare con gli incaricati aziendali (nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute), per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.

I lavoratori hanno il diritto:

- di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;

- di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato e nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
 - di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
- L'inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Tutti i lavoratori debbono essere resi edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione quali ad esempio la cartellonistica, l'affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

1. segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (ad esempio: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.);
2. astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave ed immediato).

In particolare non devono utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

I lavoratori devono, altresì, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza:

1. allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere, ovviamente non a chiave, le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati;
2. non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
3. seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica;
4. defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "luogo sicuro" o nell'eventuale "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori;
5. non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal "luogo sicuro" o dalle "aree di raccolta".

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.

Ciascun lavoratore deve essere informato sulle principali Istituzioni pubbliche e persone da attivare in relazione alle situazioni di emergenza o concernenti, più in generale, la sicurezza sul lavoro.

Tale informazione deve indicativamente riguardare:

1. il nominativo, la sede di lavoro o il recapito del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e dei relativi addetti, interni e/o esterni;
2. il nominativo ed i numeri di telefono dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo;
3. il nominativo ed i numeri di telefono degli incaricati designati dal datore di lavoro per attuare le procedure previste in caso di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;
4. il nominativo, il recapito, il numero di telefono e di fax del medico competente per territorio (laddove, ovviamente, sia previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria);
5. il nominativo, la sede di lavoro e/o il recapito, il numero di telefono e dell'eventuale fax del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre, ciascun lavoratore deve essere reso edotto circa le procedure per l'attivazione, da parte degli incaricati designati dal datore di lavoro, dei servizi esterni di pronto intervento in situazioni di emergenza, nonché di trasporto alle strutture ospedaliere degli infortunati o degli infermi.

I lavoratori potranno attivare direttamente le procedure di cui sopra solo in caso di irreperibilità degli incaricati medesimi o, comunque, in caso di pericolo grave ed immediato.

Per tale evenienza debbono essere disponibili, in luogo presidiato e su apposito cartello affisso in modo da essere agevolmente accessibile, i seguenti dati:

1. l'indirizzo ed il numero telefonico dei servizi esterni di sicurezza o di pronto intervento cui ricorrere nei casi di emergenza e/o di trasporto dei lavoratori infortunati o infermi (A.S.L. territorialmente competente, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Vigilanza Privata, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
2. il nominativo, il recapito, i numeri di telefono degli incaricati delle imprese di pulizia, nonché di manutenzione degli impianti (ascensori, montacarichi, impianti di condizionamento, di riscaldamento, ecc.) e delle apparecchiature informatiche e/o telematiche.